

Novità fiscali del 25 marzo 2010: revisori: dal 7 aprile 2010 entrerà in vigore il D.Lgs. pubblicato in G.U.; chiarimenti sui benefici gasolio per il settore trasporto; immobili in Francia e in Gran Bretagna: il fisco italiano invia ai proprietari delle lettere di "monito"; le cartelle riguardanti rapporti previdenziali non possono essere impugnate nelle Commissioni tributarie

Pubblicato il 25 marzo 2010

revisori: dal 7 aprile 2010 entrerà in vigore il D.Lgs. pubblicato in G.U.; chiarimenti sui benefici gasolio per il settore trasporto; immobili in Francia e in Gran Bretagna: il fisco italiano invia ai proprietari delle lettere di "monito"; le cartelle riguardanti rapporti previdenziali non possono essere impugnate nelle Commissioni tributarie; etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri e uso dell'indicazione "made in Italy"; Normattiva il portale della legge vigente fruibile da marzo 2010; altre di fisco e lavoro

Indice:

1) Dogane: Chiarimenti sui benefici gasolio per il settore trasporto

2) Immobili in Francia e in Gran Bretagna: Il fisco italiano invia ai proprietari delle lettere di “monito”

3) Revisori: Dal 7 aprile 2010 entrerà in vigore il D.Lgs. pubblicato in G.U.

4) Etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri e uso dell’indicazione “made in Italy”

5) Le cartelle riguardanti rapporti previdenziali non possono essere impugnate nelle Commissioni tributarie

6) Normattiva il portale della legge vigente fruibile da marzo 2010

7) Altre di fisco e lavoro

1) Dogane: Chiarimenti sui benefici gasolio per il settore trasporto

Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del Trasporto: L’Agenzia delle

Dogane ha fornito, in data 23 marzo 2010, chiarimenti sui benefici applicabili rispetto al gasolio consumato nell'anno 2009 e disponibilità del software.

Riguardo ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2009 sono rimborsabili gli incrementi dell'aliquota d'accisa disposti dall'art. 1, comma 9, del D.L. n. 16/2005 (convertito dalla legge n. 58/2005), pari ad € 9,78609 per mille litri di prodotto, il successivo incremento di aliquota, pari ad € 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), disposto dal D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006 nonché l'ulteriore incremento di accisa, pari a € 7, 00 per mille litri di prodotto (da €416, 00 a € 423, 00 per mille litri di prodotto), disposto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 26/2007.

Pertanto, riguardo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 l'entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto.

Individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione

L'art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come " commerciale" il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.

L'art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.

I servizi della Commissione UE ancora non si sono ancora pronunciati sulla specifica richiesta di proroga della deroga.

In attesa di ciò, gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del suddetto beneficio fiscale.

Pertanto, riguardo ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2009, hanno diritto al beneficio sopra descritto:

a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima

complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto

di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di

cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno 2010

Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000) entro il 30 giugno 2010.

Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, con il modello F24, l'importo del credito spettante possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito medesimo è sorto.

A tal riguardo, la legge 24.12.2007, n. 244, art. 1, comma 53 (all. 1), ha fissato un limite annuale, pari a € 250. 000, per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi.

La norma suddetta prevede, altresì, che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, "... anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ..." e, che siano compensabili per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall'anno 2011 con riferimento alle eccedenze maturate nell'anno 2008).

Con Risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/E, l'Agenzia delle Entrate ha, tra l'altro, precisato che il limite suddetto (€ 250. 000) opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi e che, in caso di sfioramento del limite di € 250. 000 sopra richiamato "... le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irrualmente effettuate" .

Per eccedenze di credito non compensate domanda di rimborso entro il 30.06.2011

Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011.

Per la fruizione dell'agevolazione con il **Modello F24**, deve essere utilizzato il **codice tributo 6740**.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Da tenere presente che:

- i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono

comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;

- gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Sanzioni penali

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Inoltre, il dichiarante (ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell'autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà) decade dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Software

Infine, sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it, è disponibile il software aggiornato utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni, per l'ammissione alla fruizione del beneficio in questione, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non

tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e

recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.

A partire dal prossimo mese di aprile, sarà possibile anche l'invio telematico delle suddette dichiarazioni.

(Agenzia delle Dogane, RU 30859 del 19.03.2010)

2) Immobili in Francia e in Gran Bretagna: Il fisco italiano invia ai proprietari delle lettere di “monito”

Continua con decisione la lotta all’evasione internazionale. Il Fisco italiano questa volta si interessa alle ville all’estero recapitando seimila lettere ai contribuenti italiani che possiedono immobili non dichiarati, individuati dalle Entrate anche grazie alla cooperazione internazionale.

Gli obiettivi

Sono due i motivi per l’invio della lettera che arriverà nel domicilio dei contribuenti che risultano nel 2005 in possesso di immobili in Francia, in particolare nel dipartimento delle Alpi Marittime nel quale rientra la costa Azzurra, e ai proprietari di immobili in Gran Bretagna nel 2008.

Da un lato, informare sui nuovi obblighi dichiarativi legati al possesso di immobili all’estero a partire dall’anno d’imposta 2009, e dall’altro suggerire ai contribuenti di regolarizzare eventuali illeciti fiscali commessi negli anni precedenti, anche alla luce dell’inasprimento dei controlli.

Con Unico 2010 modulo RW per tutti

A partire dall’anno d’imposta 2009, infatti, nel rispetto delle nuove regole sul monitoraggio fiscale degli investimenti e trasferimenti all’estero, i contribuenti sono sempre tenuti a indicare nel modulo RW di Unico gli immobili detenuti all’estero, anche se gli stessi non producono redditi di fonte estera imponibili in Italia, come nel caso di immobili tenuti a disposizione.

Immobili in locazione o vendita

Con questa comunicazione l’Agenzia invita a sanare le posizioni irregolari per gli anni d’imposta precedenti al 2009. Se i beni immobili, infatti, sono stati locati o venduti generando una plusvalenza imponibile (in base alla normativa fiscale italiana), il contribuente avrebbe dovuto indicare nel modello Unico l’investimento immobiliare all’estero e dichiarare in Italia i redditi ottenuti.

Immobili a disposizione del proprietario

Non devono sanare la loro posizione, invece, i contribuenti che, fino al 2008, hanno tenuto gli immobili a disposizione.

Prima dell’anno d’imposta 2009, non era previsto infatti nessun obbligo di dichiarazione, a patto che gli immobili fossero situati in un Paese, come la Francia o il Regno Unito, che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 24 marzo 2010)

3) Revisori: Dal 7 aprile 2010 entrerà in vigore il D.Lgs. pubblicato in G.U.

E’ stato, infatti, pubblicato nella G.U. n. 68 del 23 marzo 2010, il **Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010** di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

Queste di seguito sono le principali novità:

Srl e Collegio sindacale

Per quanto riguarda la governance societaria, il decreto legislativo prevede che nelle Srl il collegio sindacale dovrà essere nominato anche quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlla una società a sua volta obbligata alla revisione dei conti.

Il nuovo registro unico

Il registro dei revisori diventa unico con la conseguenza che chi è iscritto può svolgere qualsiasi incarico.

Fino a oggi il registro dei revisori contabili è stato tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mentre l'albo speciale delle società di revisione è tenuto dalla Consob.

Adesso sarà invece il ministero dell'Economia a gestirlo. Resta salva la facoltà di delegare la gestione ad "enti idonei".

Tirocinio e idoneità

I nuovi revisori dovranno svolgere un tirocinio triennale presso un revisore legale o una società di revisione e superare un esame di idoneità professionale.

Inoltre dovranno sottoporsi a programmi di formazione continua.

Il ministero della Giustizia, con proprio regolamento, potrà fissare i casi di equipollenza dell'esame di idoneità dei nuovi revisori con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di

professioni regolamentate

Formazione e controllo della qualità

I revisori legali e le imprese di revisione saranno obbligati ad aggiornarsi e, dovranno sottoporsi, almeno ogni sei anni, a una procedura di controllo della qualità.

Questa procedura sarà focalizzata sulla verifica dei documenti di revisione, ma includerà anche una valutazione della conformità dell'attività dei revisori ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza ed ai corrispettivi incassati.

Responsabilità patrimoniale

la responsabilità dei revisori locali e delle società di revisione è connessa, al contributo effettivo al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi comunque danneggiati.

Sono responsabili anche i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione,

Sanzioni

Il decreto disciplina poi le sanzioni in caso di falsità nelle relazioni o delle comunicazioni (fino a cinque anni di carcere, salve le aggravanti), la corruzione dei revisori (fino a cinque nei casi più gravi).

Puniti anche l'impedito controllo a carico degli amministratori, i compensi illegali e gli illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.

Il decreto n. 39/2010 entrerà in vigore dal 7 aprile 2010. Tuttavia, solo una parte delle norme

risulterà direttamente applicabile. Per le altre, si dovranno attendere i regolamenti attuativi.

L'indicazione della fase transitoria non è risultata chiara.

La nuova disciplina sulla revisione legale dei conti avrà nei prossimi mesi un impatto notevole, specie sull'assetto professionale dell'attività.

I due registri esistenti vengono sostituiti con un registro unico, con la conseguenza che chi è iscritto può svolgere qualsiasi incarico, anche presso società quotate.

Attualmente il registro dei revisori contabili è tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mentre l'albo speciale delle società di revisione è tenuto dalla Consob (quest'ultimo verrà tagliato).

In futuro sarà quindi il ministero dell'Economia a gestire l'abilitazione e l'iscrizione nel registro unico, salva la facoltà di delegare ad enti idonei questi compiti (i dottori commercialisti si candidano a conservare il loro ruolo).

Nel registro dovranno essere registrati anche tutti gli incarichi conferiti per ragioni di trasparenza.

Per altri versi, i nuovi revisori (quelli attuali delle società passeranno automaticamente nell'elenco dell'Economia) dovranno svolgere un tirocinio triennale e superare un esame di idoneità professionale.

Il ministero della Giustizia potrà fissare, per i casi di equipollenza dell'esame di idoneità con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni.

Per quanto riguarda la previsione, ci si dovrà attenere ai principi adottati dalla Commissione Ue.

Fino ad allora la revisione dovrà essere svolta in base ai criteri elaborati da ordini e associazioni professionali (con cui l'Economia può siglare convenzioni) in conformità con quanto disposto dagli organismi internazionali.

Altre innovazioni riguardano il conferimento e la revoca dell'incarico.

Anche nelle Spa non quotate come già in quelle quotate il revisore dovrà essere scelto dall'assemblea dei soci su proposta motivata del collegio sindacale e viene sancita la facoltà di dimissioni del revisore (con le modalità definite in un successivo decreto ministeriale).

Fino a oggi si riteneva possibile solo la revoca del sindaco.

Il decreto fissa, inoltre, i contenuti della relazione di revisione e precisa le ipotesi di responsabilità di revisori e società di revisione.

La responsabilità patrimoniale dovrà essere commisurata al contributo effettivo di ciascuno al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi colpiti.

Sono responsabili anche i dipendenti che hanno collaborato alla revisione. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce il risarcimento.

Sono potenziate anche le sanzioni penali in caso di falsità nelle relazioni (fino a cinque anni di carcere), di corruzione dei revisori (fino a cinque nei casi più gravi), di impedito controllo da parte degli amministratori, di compensi illegali e di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.

Per quanto riguarda la governance societaria, infine, il decreto 39/2010 prevede che nelle Srl il collegio sindacale dovrà essere nominato anche quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlla una società a sua volta obbligata alla revisione dei conti.

4) Etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri e uso dell'indicazione "made in Italy"

La X Commissione della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva in sede legislativa la proposta di legge che contiene le disposizioni sulla commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (C2624-B e abb.).

La legge si propone di assicurare la tracciabilità dei prodotti di questi comparti in modo da tutelare i consumatori e di fornire loro maggiori informazioni sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti acquistati.

Le disposizioni della legge acquistano efficacia a partire dal 1° ottobre 2010.

Etichettatura obbligatoria

Per assicurare la tracciabilità dei prodotti viene istituito un sistema di etichettatura obbligatoria che evidenzia il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione del prodotto.

L'etichetta, che dovrà essere apposta su tutti i prodotti finiti e intermedi, dovrà inoltre contenere indicazioni sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

Made in Italy

In questi comparti l'utilizzo dell'indicazione "made in Italy" è consentito esclusivamente per quei prodotti le cui fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e, in particolare, se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite in territorio italiano e se per le restanti fasi è verificabile la tracciabilità.

I prodotti che non hanno i requisiti per poter avere l'indicazione "made in Italy" devono essere comunque etichettati con l'indicazione dello Stato di provenienza.

Norme di attuazione

L'individuazione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e dell'impiego dell'indicazione "made in Italy", nonché delle modalità di esecuzione dei controlli sono demandati a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee.

Il decreto deve essere emanato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/84/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

Sanzioni

La legge individua infine le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti e di abuso della denominazione "made in Italy". Chiunque violi queste disposizioni è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e, se si tratta di imprese, con una sanzione da 30.000 a 70.000 euro.

La sanzione è aumentata nei casi di maggiore gravità e diminuita nei casi di minore gravità.

Per le imprese, in caso di reiterazione della violazione, viene prevista la sospensione dell'attività per un periodo che va da un mese a un anno.

(Assonime, nota del 23 marzo 2010)

5) Le cartelle riguardanti rapporti previdenziali non possono essere impugnate nelle Commissioni tributarie

“Per i crediti previdenziali la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6539 del 18 marzo 2010, hanno stabilito che la cartella esattoriale riguardante crediti previdenziali non può essere impugnata innanzi alle Commissioni tributarie, la giurisdizione in questo caso è del Giudice ordinario.

La cartella è un atto con il quale si possono riscuotere non solo i crediti tributaria, ma anche quelli previdenziali.

A tal proposito, l’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, prevede espressamente che “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”.

Nel merito ricordiamo inoltre che l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 inserisce, tra gli atti impugnabili nel contenzioso tributario, anche le cartelle ma la disposizione deve essere letta unitamente all’art. 2 del medesimo decreto, il quale stabilisce che le Commissioni possono essere investite solo di controversie che hanno ad oggetto tributi.

L’ampliamento della giurisdizione tributaria, determinatosi a seguito della riforma attuata

dall'art. 12 della L. n. 448 del 28 dicembre 2001, non ha esteso l'ambito delle Commissioni oltre i limiti della materia fiscale, cui non appartengono certo le questioni previdenziali".

(Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 18/03/2010, n. 6539, nota dei Consulenti del Lavoro del 24 marzo 2010)

6) Normattiva il portale della legge vigente fruibile da marzo 2010

Basta collegarsi al sito: <http://www.normattiva.it/static/index.html> .

Normattiva è, infatti, il nuovo servizio che lo Stato italiano fornisce ai cittadini. Si tratta di una banca dati, accessibile a tutti e consultabile gratuitamente, che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale.

Normattiva è il frutto della collaborazione tra le principali istituzioni dello Stato, con il coordinamento del Ministro per la semplificazione normativa.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati - in collaborazione con la Corte di Cassazione - curano gli adempimenti per la realizzazione del programma e lo sviluppo del sito. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ne cura la gestione e provvede all'alimentazione della correlata Banca Dati.

Normattiva, infatti, è anche un sito in evoluzione. L'intero corpus della normativa statale verrà inserito gradualmente, secondo un programma già definito, e le funzionalità di ricerca verranno progressivamente arricchite.

Il sistema di ricerca disponibile in questa prima versione del sito è molto semplice: gli atti possono essere cercati sia attraverso i loro estremi, sia per parole, contenute nel titolo o nel testo della legge.

Le fasi del progetto

Queste di seguito sono le fasi in cui è articolato lo sviluppo del progetto.

Fase 1 (marzo - maggio 2010): in questa prima fase di avvio sono consultabili nella modalità della multivigenza gli atti normativi pubblicati dal 1° gennaio 1981 fino al corrente. Gli altri atti normativi pubblicati in epoca repubblicana (quindi fra il 2 giugno 1946 e il 31 dicembre 1980) sono consultabili solo nel testo originario.

Fase 2 (maggio - ottobre 2010): la banca dati consentirà la consultazione in multivigenza dell'insieme degli atti normativi pubblicati tra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 1980.

Fase 3: a partire dall'ottobre 2010 sarà consultabile con piena funzionalità in "multivigenza" l'intero corpus normativo di epoca repubblicana (dal 1946 fino al corrente).

Fase 4: a partire dall'ottobre 2011 verrà introdotta (per l'intera banca dati) la possibilità di navigare attraverso link dinamici dalla norma modificata all'articolo della successiva legge modificante.

Fase 5: a partire dall'ottobre 2013 la ricerca delle norme potrà essere effettuata anche "per concetti" e per classi semantiche (sistema di classificazione EUROVOC, adottato in ambito Unione Europea).

Fase 6: entro l'ottobre 2014 sarà recuperato e reso disponibile l'insieme degli atti normativi pubblicati nel periodo del regno (1861 - 1946).

L'evoluzione futura

Il sito www.normattiva.it nella forma in cui viene presentato oggi rappresenta il nucleo forte attorno al quale - in una logica di crescente coordinamento e convergenza di tutte le istituzioni - dovrà costruirsi nei prossimi anni il servizio/portale unificato dell'informazione legislativa a disposizione dei cittadini.

Il primo passo in questa direzione sarà quello di arricchire il sito con i link a tutte le altre banche dati legislative di carattere pubblico, a partire da quelle delle leggi regionali e delle norme comunitarie.

Il punto di arrivo sarà la creazione di una banca dati pienamente integrata che offrirà un accesso unico al complesso di norme (di varia fonte).

7) Altre di fisco e lavoro:

- Indice Istat di febbraio 2010

Publicato l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2010, pubblicato ai fini della disciplina delle locazioni di immobili urbani.

L'indice è rimasto fissato in misura di 1,30%.

(Comunicato del 23 marzo 2010 dell'Istituto Nazionale di Statistica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010)

- Bonus energia, lavori pluriennali: Comunicazione entro il 31 marzo 2010

In scadenza il termine per inviare i dati sugli interventi che, iniziati nel 2009, non si sono conclusi nell'anno.

Chi intende fruire della detrazione d'imposta del 55% per i lavori di riqualificazione energetica avviati nel 2009 e non portati a termine entro il 31 dicembre scorso, deve comunicare la circostanza all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2010.

L'adempimento, infatti, va effettuato entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui hanno preso il via gli interventi.

Inoltre, i contribuenti che intendono fruire del bonus del 55% devono comunque inviare all'Enea, entro 90 giorno dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi, collegandosi al sito <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>.

- Modelli per l'accertamento degli eventuali redditi esteri del 2009: Vanno trasmessi all'Inps entro il 30 giugno 2010

E' partita la "campagna Red/Est 2010", infatti, l'Inps ha pubblicato sul proprio sito la modulistica che, entro la fine di marzo, si impegna a inviare ai pensionati residenti all'estero per verificare

l'eventuale diritto a prestazioni aggiuntive, come l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale e i trattamenti di famiglia.

I modelli, predisposti per accertare l'entità dei redditi percepiti nel 2009, dovranno essere compilati e presentati, fino al 30 giugno 2010, ai Consolati d'Italia o ai Patronati, che a loro volta provvederanno a inoltrarli telematicamente all'Inps.

In alternativa, entro la stessa data, i destinatari potranno spedire alla sede dell'ente previdenziale, che ha in carico la pensione: i modelli (compilati e firmati), la documentazione richiesta e la fotocopia di un documento di riconoscimento.

- ICI: Non è dovuta se la casa è rurale

Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dal D.L. n. 557/93.

(Agenzia del Territorio, nota del 26 febbraio 2010)

- Certificati di malattia: Trasmissione telematica all'INPS direttamente dal medico

Definite le modalità per la predisposizione e l'invio telematico delle certificazioni.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce modalità di trasmissione dei certificati medici: il medico, dopo la verifica con il lavoratore e il completamento delle informazioni relative al certificato con i dati di prognosi, diagnosi ed eventuali integrazioni dei dati del lavoratore (indirizzo di reperibilità), trasmette al SAC le informazioni della certificazione di malattia.

Dopo la ricezione, tramite SAC, dell'accettazione dell'invio e l'assegnazione da parte dell'INPS del numero di protocollo univoco, procede alla stampa della copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia da consegnare al lavoratore.

L'INPS metterà a disposizione dei datori di lavoro le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:

- mediante accesso diretto al sistema INPS tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo;

- mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro.

(Decreto 26/2/2010 in G.U. del 19/3/2010, n. 65, nota dei Consulenti del Lavoro del 24 marzo 2010)

- Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB, approvati statuto e codice deontologico: Pubblicate in G.U. due deliberazioni

La Consob, con le delibere nn. 17204 e 17205 del 4 marzo 2010, ha approvato lo statuto della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e il codice deontologico dei conciliatori e

degli arbitri che la stessa Camera di conciliazione e di arbitrato aveva precedentemente adottato con le proprie delibere del 10 e 18 febbraio 2009 n. 2 e 3 e sottoposto alla Consob per l'approvazione definitiva.

(Deliberazione CONSOB 04/03/2010, n. 17205, in G.U. 22/03/2010, n. 67)

-

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l